



CH-3003 Berna

USTRA;

POST CH AG

- Associazione dei servizi della circolazione (asa)
- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)
- Comunità di lavoro dei Capi della polizia stradale della Svizzera e del Principato del Liechtenstein (ACVS)

Ns. rif.: ASTRA-A-05B13401/37 / Sta

Referente: Dario Stagno

Ittigen, 15 aprile 2023

### Istruzioni concernenti il rilascio di licenze per allievo conducente e di condurre

Gentili Signore, Egregi Signori,

a 20 anni dalla sua introduzione nel 2003, la licenza di condurre in formato carta di credito sarà sostituita da un nuovo documento dal layout rinnovato e prodotto con tecnologia laser riconoscibile dalla foto stampata in bianco e nero. La nuova patente presenta caratteristiche di sicurezza avanzate ed è dunque più difficilmente falsificabile rispetto al modello precedente. Dispone inoltre di un codice QR che facilita la lettura delle informazioni in sede esecutiva.

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha pertanto aggiornato le istruzioni del 15 marzo 2016 in materia, integrandole con i nuovi modelli, ma lasciando quasi invariato il contenuto. In un momento successivo sarà aggiunto un capitolo sulle licenze digitali al fine di consentire il rilascio di tali documenti.

Le nuove istruzioni, di cui trovate una copia in allegato, entrano in vigore con effetto immediato.

Ufficio federale delle strade USTRA

Dario Stagno

3003 Berna

Sede: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen

Tel. +41 58 484 46 71

dario.stagno@astra.admin.ch

<https://www.astra.admin.ch>



Distinti saluti

Ufficio federale delle strade



Jürg Röthlisberger  
Direttore

Allegato:

– istruzioni del 15 aprile 2023 concernenti il rilascio di licenze per allievo conducente e di condurre

## **Istruzioni concernenti il rilascio di licenze per allievo conducente e di condurre**

(art. 150 cpv. 2 lett. a e b OAC<sup>1</sup>)

Gli allegati delle presenti istruzioni contengono brevi riepiloghi relativi ai due modelli in formato carta di credito, spiegazioni in merito ai dati supplementari riportati tramite codice nonché tabelle di conversione per le licenze finora emesse.

### **A) Licenze in formato carta di credito prodotte con tecnologia laser**

La licenza di condurre svizzera in formato carta di credito deve essere realizzata in policarbonato tramite tecnologia laser e in conformità alle norme ISO 7810 e 7816-1.

Per garantire la massima sicurezza occorre impiegare le seguenti tecniche: supporto insensibile ai raggi UV; sfondo arabescato di sicurezza che utilizzi una stampa a iride con colori pieni (senza colori primari CMYK), microstampa e un'arabescatura positiva e negativa per impedire la contraffazione mediante scansione, stampa o copia; elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la duplicazione e la manomissione della fotografia; incisione al laser; sovrapposizione degli elementi grafici dello sfondo di sicurezza con la fotografia almeno sul bordo di quest'ultima.

La licenza deve inoltre presentare almeno tre delle seguenti caratteristiche di sicurezza: inchiostri a variazione cromatica; inchiostro termocromatico; ologrammi personalizzati; immagini variabili incise al laser; inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente; stampa iridescente; filigrana digitale sullo sfondo; pigmenti infrarossi o fosforescenti; caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto. Le autorità di rilascio possono prevedere ulteriori elementi di sicurezza soggetti all'approvazione dell'USTRA.

Poiché soddisfa i requisiti minimi di cui sopra, il nuovo documento è conforme alle disposizioni della Convenzione di Vienna<sup>2</sup> e dell'Unione europea (direttiva UE sulla patente di guida)<sup>3</sup>.

### **1. Registrazione dei dati necessari al rilascio**

#### **Premessa**

La licenza di condurre, di durata illimitata, e la licenza di condurre in prova, di durata limitata, sono rilasciate nel formato carta di credito (in policarbonato). La prima è abbreviata con la sigla LCC, la seconda con LCP. In generale, le presenti spiegazioni valgono per entrambe; se una prescrizione viene applicata solo a una di esse, viene indicato esplicitamente.

Le informazioni sui documenti soddisfano i requisiti internazionali di cui all'articolo 41 e all'allegato 6 della Convenzione di Vienna e all'allegato 1 della direttiva UE sulla patente di guida.

<b>Voce sul documento</b>	<b>Indicazione sul documento</b>	<b>Voce nel SIAC Persone (sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione)<sup>4</sup>; requisiti del sistema</b>  (Indicazione tra parentesi = ID attributo SIAC)
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>1</sup> Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC); RS **741.51**

<sup>2</sup> Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale; RS **0.741.10**.

<sup>3</sup> Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (versione consolidata del 1° novembre 2020).

<sup>4</sup> Sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione secondo l'articolo 89a segg. della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr); RS **741.01**; sottosistema del SIAC (cfr. ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione [OSIAC]; RS **741.58**).

Voce sul documento	Indicazione sul documento	Voce nel SIAC Persone (sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione) <sup>4</sup> ; requisiti del sistema  (Indicazione tra parentesi = ID attributo SIAC)
<b>Punto 1</b> (fronte)	<b>Cognome</b>  Campo compilabile con al massimo 30 caratteri, spazi inclusi.	<b>(FNAME)</b>  Inserire i dati personali così come figurano sul documento d'identità (carta d'identità o passaporto).  È vietato abbreviare il cognome.  Se lo spazio disponibile non è sufficiente, utilizzare anche il campo GNAME.
–	<b>Cognome alla nascita o altri cognomi</b> Il cognome alla nascita o altri cognomi <u>non</u> vengono riportati sulla licenza.	<b>(GNAME)</b>  Il cognome alla nascita deve essere inserito in questa sezione, a prescindere dal sesso e a meno che non figurì già nel campo del cognome.
<b>Punto 2</b> (fronte)	<b>Nome</b>  Campo compilabile con al massimo 30 caratteri, spazi inclusi.	<b>(VNAME)</b>  Se il campo non dispone di spazio sufficiente per tutti i nomi, si può ricorrere ad abbreviazioni.  Esempio: Anne Marie Sophie Danielle L.
<b>Punto 3, prima riga</b> (fronte)	<b>Data di nascita</b>  Inserire la data di nascita nel formato seguente: GG.MM.AAAA. Esempio: 15.04.2005	<b>(GEBDA)</b>  Inserire la data di nascita nel formato seguente: AAAAMMGG. Esempio: 20050415  Se il giorno e il mese sono sconosciuti, inserire il 1° gennaio.
<b>Punto 3, seconda riga</b> (fronte)	<b>Luogo di origine</b>	<b>(HEIAC)</b>

Voce sul documento	Indicazione sul documento	Voce nel SIAC Persone (sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione) <sup>4</sup> ; requisiti del sistema  (Indicazione tra parentesi = ID attributo SIAC)
	<p>Per i cittadini svizzeri inserire il luogo di origine (solo il primo).</p> <p>Per i cittadini stranieri inserire la nazionalità (sigla distintiva secondo elenco USTRA<sup>5</sup>).</p> <p>Indicare il nome completo del luogo seguito da «/» e sigla del Cantone.</p> <p>Se costituito da più di 32 caratteri, il nome del luogo di origine viene troncato. Esempio: «Wildhaus-Alt St. Johann, Wildhaus» è riportato come «Wildhaus-Alt St. Johann, Wildhau/SG»</p>	<p>Per i cittadini svizzeri inserire il codice del luogo di origine sulla base dell'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera stilato dall'Ufficio federale di statistica<sup>6</sup>.</p> <p>Per i cittadini stranieri questo campo deve rimanere vuoto.</p> <p><b>(HEIAN)</b></p> <p>Per i cittadini svizzeri questo campo non deve essere compilato. Il nome del luogo viene inserito automaticamente sulla base del codice attribuito in HEIAC.</p> <p>Per i cittadini stranieri indicare la sigla distintiva dello Stato di origine (in base all'elenco USTRA).</p>
-	<p><b>Secondo luogo di origine</b></p> <p>Il secondo luogo di origine <u>non</u> viene riportato sulla licenza.</p>	<p><b>(HEIBC)</b></p> <p>Per i cittadini svizzeri è possibile inserire un secondo codice del luogo di origine.</p> <p><b>(HEIBN)</b></p> <p>Per i cittadini svizzeri questo campo non deve essere compilato. Il nome del luogo viene inserito automaticamente sulla base del codice attribuito in HEIBC.</p>
-	<p><b>Nazionalità</b></p> <p>La nazionalità <u>non</u> viene riportata sulla licenza.</p>	<p><b>(NATIO)</b></p> <p>Inserire la sigla distintiva dello Stato di origine (in base all'elenco USTRA).</p>
<b>Punto 4a</b>	<b>Data di rilascio</b>	<b>(AWDAT)</b>

<sup>5</sup>

[https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/fahrzeuge/liste\\_nationale\\_unterscheidungszeichen.xlsx/download.xlsx/liste\\_nationale\\_unterscheidungszeichen.xlsx](https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/fahrzeuge/liste_nationale_unterscheidungszeichen.xlsx/download.xlsx/liste_nationale_unterscheidungszeichen.xlsx) (raccolta di codici nazionali UNO e ISO).

<sup>6</sup> <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/basi-statistiche/elenco-ufficiale-comuni-svizzera.html>

Voce sul documento	Indicazione sul documento	Voce nel SIAC Persone (sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione) <sup>4</sup> ; requisiti del sistema  (Indicazione tra parentesi = ID attributo SIAC)
(fronte)	<p><u>LCC (durata illimitata)</u>: inserire la data di rilascio.</p> <p><u>LCP (durata limitata)</u>: inserire la data a partire dalla quale la licenza è valida.</p> <p>Usare il formato seguente: GG.MM.AAAA.      Esempio: 15.04.2023</p>	<p><u>LCC (durata illimitata)</u>: inserire la data di rilascio (giorno esatto).</p> <p><u>LCP (durata limitata)</u>: a) <i>Primo rilascio</i>: inserire la data a partire dalla quale la licenza è valida (data esame).</p> <p>b) <i>Sostituzione della LCP con la LCC</i><sup>7</sup>: la sostituzione è possibile solo dopo il completamento dell'apposita formazione complementare e la scadenza del periodo di prova.</p> <p>Inserire il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di prova. È possibile richiedere e produrre la LCC con al massimo 30 giorni di anticipo.</p> <p>In particolari situazioni è ammesso retrodatare la LCP o la LCC.</p> <p>Usare il formato seguente: AAAAMMGG. Esempio: 20230415</p>
<b>Punto 4b</b> (fronte)	<p><b>Data di scadenza</b></p> <p><u>LCC (durata illimitata)</u>: limitazione temporale ammessa solo in casi eccezionali.<sup>8</sup></p> <p><u>LCP (durata limitata)</u>: indicare la data della fine del periodo di prova.<sup>9</sup></p> <p>Usare il formato seguente: GG.MM.AAAA.      Esempio: 14.04.2026</p>	<p><b>(AWBIS)</b></p> <p><u>LCC (durata illimitata)</u>: limitazione temporale ammessa solo in casi eccezionali.<sup>10</sup></p> <p><u>LCP (durata limitata)</u>: indicare solo la data della fine del periodo di prova.</p> <p>Usare il formato seguente: AAAAMMGG. Esempio: 20260414</p>

<sup>7</sup> Cfr. le istruzioni dell'USTRA del 19 dicembre 2019 relative alla licenza di condurre in prova.

<sup>8</sup> Cfr. il Messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr (art. 10 cpv. 3, pag. 3856-3857).

<sup>9</sup> Se il periodo di prova viene prorogato, viene rilasciata una nuova LCP con una nuova data di scadenza.

<sup>10</sup> Cfr. il Messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr (art. 10 cpv. 3, pag. 3856-3857).

Voce sul documento	Indicazione sul documento	Voce nel SIAC Persone (sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione) <sup>4</sup> ; requisiti del sistema  (Indicazione tra parentesi = ID attribuito SIAC)
<b>Punto 4c</b> (fronte)	<b>Autorità di rilascio</b>  Inserire il Cantone che rilascia la licenza, usando la sigla <sup>11</sup> seguita da: «-CH».	<b>(AWAKT)</b>  In questo campo è inserita la sigla del Cantone. <sup>12</sup>  <b>(AWAST)</b>  In questo campo è inserita la sigla distintiva nazionale.
<b>Punto 4d</b> (non stampato)	<i>(Numero di identificazione a fini amministrativi<sup>13</sup>; non indicato sul documento; campo inutilizzato)</i>	<b>(AHVNR)</b>  In questo campo è possibile inserire il numero AVS.
<b>Punto 5</b> (fronte)	<b>Numero della licenza</b>  Questo numero attribuito automaticamente dal sistema alla registrazione della licenza è costituito dal PIN FABER a nove cifre e da un numero progressivo a tre cifre.	<b>(PINID + AWNUM)</b>
<b>Punto 6</b> (fronte)	<i>(Foto del titolare; non indicata sul documento)</i>	<b>(DIGDA)</b>
<b>Punto 7</b> (fronte)	<i>(Firma del titolare; non indicata sul documento)</i>	<b>(DIGDA)</b>
<b>Punto 8</b> (non stampato)	<i>(Luogo di residenza abituale del titolare<sup>14</sup>; campo inutilizzato)</i>	<i>(Campo inutilizzato)</i>
<b>Punto 9</b> (fronte e retro)	<b>Categoria</b>  La rappresentazione delle categorie sulla licenza è disciplinata dalle presenti istruzioni.	<b>(AWKAT)</b>  Nel SIAC Persone vanno inserite tutte le autorizzazioni a condurre, anche eventuali sottocategorie e categorie speciali.

<sup>11</sup> Secondo l'articolo 84 OAC.

<sup>12</sup> Secondo l'articolo 84 OAC.

<sup>13</sup> Secondo l'allegato 6 punto 5 della Convenzione sulla circolazione stradale.

<sup>14</sup> Secondo l'allegato 6 punto 5 della Convenzione sulla circolazione stradale.

Voce sul documento	Indicazione sul documento	Voce nel SIAC Persone (sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione) <sup>4</sup> ; requisiti del sistema  (Indicazione tra parentesi = ID attributo SIAC)
<b>Punto 10</b> (retro)	<b>Data di rilascio, per categoria</b>  Inserire la data dell'esame nel formato seguente: GG.MM.AAAA. Esempio: 15.04.2023	<b>(KPDAT)</b>  Inserire la data dell'esame di guida, ossia la data a partire dalla quale vale l'autorizzazione a condurre. In caso di nuovo esame in seguito ad annullazione della LCP, le date indicate vanno sostituite con quella attuale.  Usare il formato seguente: AAAMMGG. Esempio: 20230415
<b>Punto 11</b> (retro)	<b>Data di scadenza, per categoria</b>  Inserire la data di scadenza della categoria nel formato seguente: GG.MM.AAAA. Esempio: 14.04.2033	<b>(GILTB)</b>  Inserire la data di scadenza della categoria, ossia la data fino alla quale la categoria è valida.  Questa data può essere inserita solo insieme al codice 111.  Permesso per il trasporto professionale di persone: occorre avere a bordo la patente estera.  Data della successiva visita medica di idoneità alla guida o data di scadenza della patente estera, se anteriore alla data della visita successiva.  Usare il formato seguente: GGMMAAAA. Esempio: 20330414
–	<b><i>(Luogo dell'esame [Cantone]; non indicato sul documento)</i></b>  Il luogo dell'esame (Cantone) <u>non</u> viene riportato sulla licenza.	<b>(KPKTN)</b>  Inserire la sigla del Cantone ed eventualmente dell'ente esaminatore, se l'esame è stato sostenuto in Svizzera, ossia l'autorizzazione a condurre è stata rilasciata in Svizzera.

Voce sul documento	Indicazione sul documento	Voce nel SIAC Persone (sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione) <sup>4</sup> ; requisiti del sistema  (Indicazione tra parentesi = ID attributo SIAC)
–	<p><i>(Luogo dell'esame [Stato]; non indicato sul documento)</i></p> <p>Il luogo dell'esame (Stato) <u>non</u> viene riportato sulla licenza.</p>	<p><b>(KPSTA)</b></p> <p>In caso di conversione di una patente estera, inserire la sigla distintiva dello Stato nel quale è stato sostenuto l'esame di guida (se sconosciuto, inserire <b>XXX</b>).</p> <p>In caso di conversione di una licenza di condurre svizzera contenente categorie rilasciate senza esame (SE), inserire la sigla distintiva dello Stato di provenienza.</p>
<p><b>Punto 12</b> (retro)</p>	<p><b>Dati supplementari</b></p> <p>Campo riservato a restrizioni e condizioni, compilabile con al massimo 9 caratteri, spazi inclusi.</p>	<p><b>(BESCH)</b></p> <p>Inserire le restrizioni e altri dati supplementari di cui all'allegato 4 delle presenti istruzioni. I codici immessi riguardano esclusivamente la corrispondente autorizzazione a condurre.</p> <p>Se vengono inseriti più codici, separarli con un punto e virgola (;) senza spazio. Esempio per la categoria D1: 3,5t;106</p>
<p><b>Punto 13</b> (non stampato)</p>	<p><i>(Indicazioni a fini amministrativi se il titolare trasferisce il luogo di residenza abituale in un altro Paese<sup>15</sup>; non indicate sul documento; campo inutilizzato)</i></p>	<p><i>(Campo inutilizzato)</i></p>
<p><b>Punto 14</b> (retro)</p>	<p><i>(Indicazioni a fini amministrativi o della sicurezza stradale<sup>16</sup>; sotto forma di codice 2D Quick response (2D QR) contenente cognome, nome e data di nascita nonché codice PIN FABER; non indicato sul documento)</i></p>	<p><b>(FA_XXX)</b></p> <p>Inserire il codice 2D QR.</p>

<sup>15</sup> Secondo l'allegato 6 punto 5 della Convenzione sulla circolazione stradale.

<sup>16</sup> Secondo l'allegato 6 punto 5 della Convenzione sulla circolazione stradale.

Voce sul documento	Indicazione sul documento	Voce nel SIAC Persone (sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione) <sup>4</sup> ; requisiti del sistema  (Indicazione tra parentesi = ID attributo SIAC)
<b>Dati supplementari A</b> (retro)	<i>(Non indicati sul documento)</i>  Campo compilabile con al massimo 38 caratteri, spazi inclusi.	<b>(AUFLA)</b>  Inserire in questo campo condizioni, restrizioni e altri dati supplementari sotto forma di codice secondo l'allegato 4 delle presenti istruzioni o di testo leggibile. I codici riportati valgono in genere per tutte le autorizzazioni a condurre indicate. Se uno di essi si applica a una sola autorizzazione, occorre specificarlo.  Se vengono inseriti più codici o definizioni, separarli con un punto e virgola (;) senza spazio.  Esempi: 01;201 01;201;202;204 201;01 per cat. 121 (TPP), C, D
<b>Dati supplementari B</b> (retro)	<i>(Non indicati sul documento)</i>  Campo compilabile con al massimo 38 caratteri, spazi inclusi.	<b>(AUFLB)</b>  Inserire in questo campo le autorizzazioni a condurre militari di cui all'allegato 4 delle presenti istruzioni, sotto forma di codice «9XX» o di testo leggibile.  Se vengono inseriti più codici o definizioni, vanno separati con un punto e virgola (;) senza spazio.
<b>Osservazioni</b>	<i>(Non indicate sul documento)</i>  Le osservazioni <u>non</u> vengono riportate sulla licenza.	<b>(BEME1)</b>  Se la data di nascita precisa non è nota, inserire in questo campo un'annotazione in merito.
<b>Numero di serie</b>	<i>(Non indicato sul documento)</i>	<b>(ROHLG)</b>  Ogni licenza presenta un numero di serie digitale univoco.

## 2. Visualizzazione delle autorizzazioni a condurre

È indicata solo un'autorizzazione per categoria di base, ovvero quella più esaustiva, sia nel caso dei pittogrammi (retro LCC e LCP) sia nel caso dei caratteri (fronte LCP):

- **A** (o A1)
- Osservazione: per i neopatentati la categoria A viene limitata alla guida di motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg (condizione al punto 12, in corrispondenza della categoria).
- **B** (o B1)
- **C** (o C1)
- **D** (o D1)

L'autorizzazione per il traino di rimorchi è indicata una sola volta per categoria di base:

- **BE**
- **CE** (o C1E)
- **DE** (o D1E)

Visualizzazione delle categorie speciali F, G e M:

- Il pittogramma e i dati relativi alle categorie speciali **F** o **G** figurano sul retro della LCC o della LCP solo se il titolare non possiede l'autorizzazione a condurre veicoli della categoria B. Altrimenti viene aggiunta in *corsivo* sul fronte della licenza solamente la lettera F (punto 9), tranne nel caso in cui il titolare sia autorizzato a condurre veicoli della categoria C.
- L'autorizzazione **G40** è riportata nelle LCC della categoria speciale **G** in corrispondenza della categoria, a titolo di indicazione supplementare (punto 12).
- La LCC della categoria speciale **M** è rilasciata a chi possiede soltanto l'autorizzazione a condurre per ciclomotori.

Ogni licenza di condurre riporta non più di 7 pittogrammi sul retro e non più di 8 categorie in caratteri sul fronte.

Il sistema di produzione delle licenze di condurre riconosce i dati relativi alle categorie da riprendere nel modo seguente:

Categoria convalidata nel SIAC Persone (ossia registrando la data dell'esame)	Pittogramma e dati relativi alla categoria figuranti sulla LCC/LCP
<b>A</b>	<b>A</b>
<b>A1</b>	<b>A1</b>
<b>A e A1</b>	<b>A</b>
<b>B</b>	<b>B</b>
<b>B1</b>	<b>B1</b>
<b>B e B1</b>	<b>B</b>
<b>C</b>	<b>C</b>
<b>C1</b>	<b>C1</b>
<b>C e C1</b>	<b>C</b>
<b>D</b>	<b>D</b>
<b>D1</b>	<b>D1</b>
<b>D e D1</b>	<b>D</b>

<b>BE</b>	<b>B E</b>
<b>CE</b>	<b>CE</b>
<b>C1E</b>	<b>C1E</b>
<b>CE e C1E</b>	<b>CE</b>
<b>DE</b>	<b>DE</b>
<b>D1E</b>	<b>D1E</b>
<b>DE e D1E</b>	<b>DE</b>
<b>F</b>	<b>F</b>
<b>G</b>	<b>G</b>
<b>F e G</b>	<b>F</b>
<b>M</b>	<b>M</b>

### 3. Categorie svizzere

Le categorie svizzere sono conformi alla terza direttiva UE 2006/126/CE del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (versione consolidata del 22 luglio 2018). Eccezioni:

- la categoria A non autorizza a guidare tricicli a motore con potenza superiore a 15 kW;
- il peso di un convoglio costituito da un veicolo della categoria B trainante un rimorchio con peso totale di oltre 750 kg non può superare 3500 kg;
- la sottocategoria A1 non autorizza a guidare tricicli a motore con potenza fino a 15 kW, né è prescritto un limite massimo di 0,1 kW/kg per il rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto;
- la sottocategoria C1E non autorizza a guidare una combinazione di veicoli costituita da un veicolo della categoria B e un rimorchio con peso totale di oltre 3500 kg, il cui peso non superi complessivamente 12 000 kg;
- per la sottocategoria D1E il peso totale del convoglio non può superare 12 000 kg e il rimorchio non può essere utilizzato per il trasporto di persone;
- la sottocategoria B1 comprende anche i tricicli a motore (L5e) con peso a vuoto (terminologia UE: massa effettiva del veicolo) non superiore a 550 kg. Si applica inoltre solo ai veicoli a motore a quattro ruote della categoria L7e il cui peso a vuoto non superi 550 kg;
- le categorie speciali F, G e M sono categorie nazionali.

<b>A</b>		Motoveicoli
A 25kW		Motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg (rilasciata fino al 31 marzo 2016)
A 35kW		Motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg
A1		Motoveicoli con cilindrata non superiore a 125 cm <sup>3</sup> e una potenza massima del motore di 11 kW
<b>B</b>		Autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e non più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo della categoria B trainante un rimorchio il cui peso totale non supera 750 kg Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo della categoria B trainante un rimorchio il cui peso totale supera 750 kg, purché il peso del convoglio non superi 3500 kg
B1		Quadricicli a motore e tricicli a motore con peso a vuoto non superiore a 550 kg
<b>C</b>		Autoveicoli, tranne quelli della categoria D, con peso totale di oltre 3500 kg Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo della categoria C trainante un rimorchio il cui peso totale non supera 750 kg
C1		Autoveicoli, tranne quelli della categoria D, con peso totale di oltre 3500 kg, ma non più di 7500 kg Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo della sottocategoria C1 trainante un rimorchio il cui peso totale non supera 750 kg
<b>D</b>		Autoveicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo della categoria D trainante un rimorchio il cui peso totale non supera 750 kg
D1		Autoveicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere, ma non più di 16, escluso quello del conducente Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo della sottocategoria D1 trainante un rimorchio il cui peso totale non supera 750 kg

<b>BE</b>		Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo della categoria B trainante un rimorchio, che non rientrano tra le combinazioni della categoria B
<b>CE</b>		Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo della categoria C trainante un rimorchio il cui peso totale supera 750 kg
<b>C1E</b>		Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo della sottocategoria C1 trainante un rimorchio il cui peso totale supera 750 kg, purché il peso del convoglio non superi 12 000 kg
<b>DE</b>		Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo della categoria D und trainante un rimorchio il cui peso totale supera 750 kg
<b>D1E</b>		Combinazioni di veicoli costituite da un veicolo della sottocategoria D1 trainante un rimorchio il cui peso totale supera 750 kg, purché il peso del convoglio non superi 12 000 kg e il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone
<b>F</b>		Veicoli a motore, tranne i motoveicoli, con velocità massima fino a 45 km/h
<b>G</b>		Veicoli a motore agricoli e forestali con velocità massima fino a 30 km/h nonché carri da lavoro, carri con motore e trattori immatricolati per uso industriale con velocità massima fino a 30 km/h, utilizzati a scopo agricolo e forestale, esclusi i veicoli eccezionali
<b>M</b>		Ciclomotori

#### 4. Autorizzazioni secondo l'articolo 4 OAC

Esame di guida	Autorizzazioni rilasciate (se raggiunta l'età minima e comprovata la pratica di guida eventualmente richiesta)															
	A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	BE	CE	C1E	DE	D1E	F	G	M
<b>A</b>	X	X		X										X	X	X
<b>A1</b>		X												X	X	X
<b>B</b>			X	X										X	X	X
<b>B1</b>				X										X	X	X
<b>C</b>			X	X	X	X		X <sup>(2)</sup>						X	X	X
<b>C1</b>			X	X		X		X <sup>(2)</sup>						X	X	X
<b>D</b>			X	X		X	X	X						X	X	X
<b>D1</b>			X	X		X		X						X	X	X
<b>BE</b>									X		X <sup>(1)</sup>	X <sup>(1)</sup>	X <sup>(1)</sup>			
<b>CE</b>									X	X	X	X <sup>(1)</sup>	X <sup>(1)</sup>			
<b>C1E</b>									X		X	X <sup>(1)</sup>	X <sup>(1)</sup>			
<b>DE</b>									X		X	X	X			
<b>D1E</b>									X		X	X <sup>(1)</sup>	X			
<b>F</b>														X	X	X
<b>G</b>															X <sup>(3)</sup>	X
<b>M</b>																X

- (1) = Se il candidato possiede la licenza di condurre per il veicolo trainante o la consegue successivamente
- (2) = Articoli 6 capoverso 1 lettera e, 8 capoverso 3 e 22 capoverso 3 lettera c OAC
- (3) = Veicoli eccezionali agricoli e forestali e trattori agricoli e forestali con velocità massima fino a 40 km/h nonché trattori immatricolati per uso industriale con velocità massima fino a 40 km/h utilizzati a scopo agricolo e forestale, purché il titolare della licenza abbia partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall'USTRA (G40).

**B) Abrogazione**

Le istruzioni del 15 marzo 2016 concernenti il rilascio della licenza di condurre in formato carta di credito sono abrogate.

**C) Entrata in vigore**

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 15 aprile 2023.

**Allegati:**

- Allegato 1 Breve riepilogo relativo alla licenza di condurre in formato carta di credito prodotta con tecnologia laser (rilascio dal 15 aprile 2023)
- Allegato 2 Breve riepilogo relativo alla licenza di condurre in formato carta di credito (rilascio dal 1° aprile 2003 al 14 aprile 2023)
- Allegato 3 [Spazio riservato a breve riepilogo licenze per allievo conducente e di condurre digitali]
- Allegato 4 Codici riportati sulle licenze
- Allegato 5 Tabelle di conversione per le licenze rilasciate prima del 15 aprile 2023

## Allegato 1

Breve riepilogo relativo alla licenza di condurre in formato carta di credito prodotta con tecnologia laser (rilascio dal 15 aprile 2023)

### 1. Indicazioni sulla licenza

1	Cognome
2	Nome
3	Data di nascita e luogo di origine o di nascita
4a	Data di rilascio
4b	Data di scadenza della licenza (per licenze di durata illimitata, un trattino)
4c	Autorità di rilascio (v. <a href="#">elenco sigle cantonali</a> e <a href="#">indirizzi</a> )
5	Numero della licenza
6	Foto del titolare
7	Firma del titolare
(8)	Luogo di domicilio o indirizzo postale (non riportato sulla licenza)
9	Categorie di licenza possedute
10	Data di rilascio, per categoria
11	Data di scadenza, per categoria
12	Dati supplementari
13	Codice QR (contenente cognome, nome, data di nascita [formato GGMMAAAA] e PIN FABER, un numero di identificazione separato a fini amministrativi composto da nove cifre più un numero progressivo a tre cifre)
(14)	Indicazioni a fini amministrativi o in relazione alla sicurezza stradale (non riportate sulla licenza)

## 2. Aspetto ed elementi di sicurezza

### Fronte

A destra della firma una MLI (multiple laser image) mostra, a seconda dell'angolo di osservazione, la data di nascita in formato GMMMAA e la sigla cantonale dell'autorità di rilascio seguita da «-CH».



### Retro (tutte le versioni linguistiche)

- In alto a sinistra sono stampate 20 croci svizzere a variazione cromatica.
- Nel centro a sinistra è riportato il codice QR.
- In basso a sinistra figura una legenda, diversa per versione linguistica.

### Retro (tedesco)



### Retro (francese)

	9.	10.	11.	12.
	A	02.06.1989	*****	
	B	05.05.1990	*****	121
	C	22.07.1991	*****	
	D1	16.09.1993	*****	106
	BE	05.05.1990	*****	
	CE	16.03.1993	*****	
	D1E	16.03.1993	*****	

1. Nom  
 2. Prénom  
 3. Date de naissance, lieu d'origine  
 4a. Date de délivrance  
 4b. Date d'échéance  
 4c. Autorité d'émission  
 5. Numéro du permis  
 9. Catégorie  
 10. Date de délivrance, par catégorie  
 11. Date d'échéance, par catégorie  
 12. Indications complémentaires

### Retro (italiano)

	9.	10.	11.	12.
	A	02.06.1989	*****	
	B	05.05.1990	*****	121
	C	22.07.1991	*****	
	D1	16.09.1993	*****	106
	BE	05.05.1990	*****	
	CE	16.03.1993	*****	
	D1E	16.03.1993	*****	


1. Cognome  
 2. Nome  
 3. Data di nascita, luogo d'origine  
 4a. Data di rilascio  
 4b. Data di scadenza  
 4c. Autorità di rilascio  
 5. Numero della licenza  
 9. Categoria  
 10. Data di rilascio, per categoria  
 11. Data di scadenza, per categoria  
 12. Dati supplementari

### Retro (romancio)

	9.	10.	11.	12.
	A	02.06.1989	*****	
	B	05.05.1990	*****	121
	C	22.07.1991	*****	
	D1	16.09.1993	*****	106
	BE	05.05.1990	*****	
	CE	16.03.1993	*****	
	D1E	16.03.1993	*****	


1. Num  
 2. Prenum  
 3. Data da naschientscha, lieu d'origin  
 4a. Data d'emissiun  
 4b. Data da scadenza  
 4c. Autoridad d'emissiun  
 5. Numer dal permess  
 9. Categoria  
 10. Data da concessiun, per categoria  
 11. Data da scadenza, per categoria  
 12. Indicaziuns supplementaras

**Fronte: struttura superficiale in rilievo (tattile)**




Anche l'indicazione al numero 5 è in rilievo.

**Fronte: immagine visibile a luce ultravioletta**



**Retro: immagine visibile a luce ultravioletta**



## Allegato 2

**Breve riepilogo licenza di condurre in formato carta di credito (rilascio dal 1° aprile 2003 al 14 aprile 2023)**

### 1. Indicazioni sulla licenza

1	Cognome
2	Nome
3	Data di nascita e luogo di origine o di nascita
4a	Data di rilascio
4b	Data di scadenza (per licenze di durata illimitata, un trattino)
4c	Autorità di rilascio (v. <a href="#">elenco sigle cantonali</a> e <a href="#">indirizzi</a> )
5	Numero della licenza
6	Foto del titolare
7	Firma del titolare
(8)	Luogo di domicilio o indirizzo postale (non riportato sulla licenza)
9	Categorie di licenza possedute
10	Data rilascio, per categoria
11	Data di scadenza, per categoria
12	Dati complementari
(13)	Indicazioni a fini amministrativi (non riportate sulla licenza)
(14)	Indicazioni a fini amministrativi o in relazione alla sicurezza stradale (non riportate sulla licenza)







## Allegato 4

### Codici sulla licenza

#### 1. Dati supplementari

Dati supplementari armonizzati<sup>17</sup>

1	Codice	Contenuto della decisione dell'autorità
		<b>CONDUCENTE (motivi medici)</b>
	<b>01</b>	<b>Correzione della vista e/o protezione degli occhi</b>
	01.01	Occhiali
	01.02	Lenti a contatto
	01.03	Occhiali protettivi
	01.04	Lente opaca
	01.05	Occlusore oculare
	01.06	Occhiali o lenti a contatto
	<b>02</b>	<b>Apparecchi acustici/ausili per la comunicazione</b>
	02.01	Apparecchi acustici monoauricolari
	02.02	Apparecchi acustici biauricolari
	<b>03</b>	<b>Protesi/ortosi per gli arti</b>
	03.01	Protesi/ortosi per gli arti superiori
	03.02	Protesi/ortosi per gli arti inferiori
	<b>04</b>	<b>Subordinato al possesso di un certificato medico in corso di validità</b>
	<b>(05)</b>	<b>Restrizioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a restrizioni per motivi medici)</b>
	05.01 (da ..h a ...h)	Guida in orario diurno (ad es.: da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto)
	05.02 (... km)	Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione
	05.03	Guida senza passeggeri
	05.04 (... km/h)	Velocità di guida limitata a ... km/h
	05.05	Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di licenza di condurre
	05.06	Guida senza rimorchio
	05.07	Guida non autorizzata in autostrada
	05.08	Niente alcool
		<b>MODIFICHE DEL VEICOLO</b>
	<b>10</b>	<b>Cambio di velocità modificato</b>
	10.01	Cambio manuale
	10.02	Cambio automatico
	10.03	Cambio elettronico
	10.04	Leva del cambio adattata
	10.05	Senza cambio marce secondario
	<b>15</b>	<b>Frizione modificata</b>
	15.01	Pedale della frizione adattato
	15.02	Frizione manuale
	15.03	Frizione automatica

<sup>17</sup> Versione in base alla Direttiva 2006/126/CE (versione consolidata del 1° novembre 2020).

15.04	Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
<b>20</b>	<b>Dispositivi di frenatura modificati</b>
20.01	Pedale del freno modificato
20.02	Pedale del freno allargato
20.03	Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04	Pedale del freno ad asola
20.05	Pedale del freno basculante
20.06	Freno di servizio manuale (adattato)
20.07	Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08	Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di servizio
20.09	Freno di stazionamento modificato
20.10	Freno di stazionamento a comando elettrico
20.11	Freno di stazionamento a pedale (adattato)
20.12	Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
20.13	Freno a ginocchio
20.14	Freno di servizio a comando elettrico
<b>25</b>	<b>Dispositivi di accelerazione modificati</b>
25.01	Pedale dell'acceleratore modificato
25.02	Acceleratore a asola
25.03	Pedale dell'acceleratore basculante
25.04	Acceleratore manuale
25.05	Acceleratore a ginocchio
25.06	Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07	Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08	Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09	Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
<b>30</b>	<b>Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione</b>
30.01	Pedali paralleli
30.02	Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03	Acceleratore e freno a slitta
30.04	Acceleratore e freno a slitta per ortosi
30.05	Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
30.06	Fondo rialzato
30.07	Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08	Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09	Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
30.10	Sostegno per calcagno/gamba
30.11	Acceleratore e freno a comando elettrico
<b>35</b>	<b>Disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)</b>
35.01	Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02	Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03	Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04	Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05	Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

<b>40</b>	<b>Sterzo modificato</b>
40.01	Servosterzo standard
40.02	Servosterzo rinforzato
40.03	Sterzo con sistema di sicurezza
40.04	Piantone del volante prolungato
40.05	Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06	Volante inclinabile
40.07	Volante verticale
40.08	Volante orizzontale
40.09	Sterzo controllato tramite piede
40.10	Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11	Volante con impugnatura a manovella
40.12	Volante dotato di ortosi della mano
40.13	Con ortosi collegata al tendine
<b>42</b>	<b>Retrovisore/i modificato/i</b>
42.01	Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
42.02	Specchietto retrovisore esterno posto sul parafrangente
42.03	Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04	Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05	Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06	Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
<b>43</b>	<b>Sedile conducente modificato</b>
43.01	Sedile conducente da altezza adeguata e alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02	Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03	Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04	Sedile conducente dotato di braccioli
43.05	Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06	Cinture di sicurezza modificate
43.07	Cinture di sicurezza a quattro punti
<b>(44)</b>	<b>Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)</b>
44.01	Impianto frenante su una sola leva
44.02	Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03	Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04	Leva dell'acceleratore
44.05	Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06	Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07	Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08	Altezza della sella tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
	<b>LIMITATA ALL'USO DI UN VEICOLO SPECIFICO</b>
45	Solo per motocicli con sidecar
50 (..)	Limitata a un veicolo specifico (numero di telaio o di matricola)
51 (..)	Limitata a un veicolo specifico (numero di targa)
	<b>QUESTIONI AMMINISTRATIVE</b>
70 (..)	Sostituzione della patente estera [n. patente e sigla del Paese tra parentesi; ad es. 70 (98765 321.I)]
71 (..)	Duplicato della patente [n. patente e in caso di Paese terzo, sigla di quest'ultimo;

	ad es. 71 (98765 321.HR)]
78	Limitata a veicoli con cambio automatico
79 (..)	Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi

Restrizioni nazionali e altre indicazioni aggiuntive relative a determinate categorie, sottocategorie e categorie speciali

<b>101</b>	<b>Condizione speciale</b> (la relativa decisione è conservata dall'autorità che ha emesso la licenza)
<b>25kW</b>	<b>A:</b> motoveicoli con potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg (rilasciata fino al 31 marzo 2016)
<b>35kW</b>	<b>A:</b> motoveicoli con potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg
<b>45kmh</b>	<b>A1:</b> motoveicoli della sottocategoria A1 con velocità massima fino a 45 km/h
<b>121</b>	<b>B, C, B1, C1 o F:</b> permesso per il trasporto professionale di persone
<b>122</b>	<b>B, C, B1, C1 o F:</b> permesso per il trasporto professionale di persone (limitato a scolari, operai e invalidi, ambulanze nonché veicoli con velocità massima per costruzione non superiore a 30 km/h)
<b>3,5t 106</b>	<b>D1:</b> in caso di conversione della categoria B/D2 (rilasciata fino al 31 marzo 2003, disposizioni transitorie): autorizzazione alla guida sul territorio nazionale a titolo non professionale di minibus con oltre 17 posti a sedere e al traino con essi di rimorchi con peso totale superiore a 750 kg.
<b>106</b>	<b>D1:</b> in caso di conversione delle categorie B/D2 e C1 (rilasciata fino al 31 marzo 2003, disposizioni transitorie): autorizzazione alla guida sul territorio nazionale a titolo non professionale di minibus con oltre 17 posti a sedere e al traino con essi di rimorchi con peso totale superiore a 750 kg; autorizzazione alla guida sul territorio nazionale a titolo non professionale di autobus con oltre 17 posti a sedere, compreso quello del conducente.
<b>121 3,5t 106</b>	<b>B, D1:</b> in caso di conversione della categoria D1 (rilasciata fino al 31 marzo 2003, disposizioni transitorie): autorizzazione alla guida sul territorio nazionale a titolo professionale di minibus con oltre 17 posti a sedere e al traino con essi di rimorchi con peso totale superiore a 750 kg.
<b>121 106</b>	<b>B, D1:</b> in caso di conversione delle categorie D1 e C1 (rilasciate fino al 2003, disposizioni transitorie): autorizzazione alla guida sul territorio nazionale a titolo professionale di minibus con oltre 17 posti a sedere e al traino con essi di rimorchi con peso totale superiore a 750; autorizzazione alla guida sul territorio nazionale a titolo professionale di autobus con non oltre 17 posti a sedere, compreso quello del conducente.
<b>107</b>	<b>D:</b> traffico di linea regionale (disposizioni transitorie)
<b>108</b>	Segno distintivo «medico/urgente» autorizzato. Registrazione solo in AUFLA.
<b>109 (incl. Motor Home &gt; 7,5 t)</b>	<b>C1, C1E:</b> in caso di conversione della categoria C1 (rilasciata fino al 31 marzo 2003, disposizioni transitorie): autorizzazione alla guida di camper e sul territorio nazionale alla guida di autoveicoli dei pompieri, a prescindere dal numero di posti e dal peso totale. Indicato alla voce 12 sulla licenza.  <b>C1 (personale di polizia):</b> autorizzazione alla guida sul territorio nazionale di veicoli della polizia, a prescindere dal numero di posti e dal peso totale.  <b>C1 (personale dei servizi di soccorso):</b> autorizzazione alla guida sul territorio nazionale di mezzi di soccorso, a prescindere dal numero di posti e dal peso totale.

	<p><b>C1 (personale della protezione civile):</b> autorizzazione alla guida sul territorio nazionale di veicoli della protezione civile e veicoli confiscati dalla protezione civile, a prescindere dal numero di posti e dal peso totale.</p> <p><b>C1 (traino di rimorchi):</b> autorizzazione al traino di rimorchi utilizzati da pompieri, polizia, servizi di soccorso o protezione civile per il trasporto di materiale da intervento o nell'ambito di un intervento. Il conducente non deve far parte dell'organizzazione indicata come detentore del veicolo nella licenza di circolazione.</p>
<b>110</b>	Autorizzazione alla guida di filobus. Registrazione solo in AUFLA.
<b>111</b>	<b>C, C1, D, D1 o permesso per il trasporto professionale di persone:</b> registrazione in corrispondenza della categoria B o in AUFLA. Obbligo di avere a bordo la patente estera. Un'eventuale limitazione temporale delle autorizzazioni a condurre può essere inserita al punto 11.
<b>118</b>	<p><b>C1 (personale dei pompieri):</b> autorizzazione alla guida sul territorio nazionale di tutti gli autoveicoli dei pompieri, a prescindere dal numero di posti e dal peso totale.</p> <p><b>C1 (personale di polizia):</b> autorizzazione alla guida sul territorio nazionale di veicoli della polizia, a prescindere dal numero di posti e dal peso totale.</p> <p><b>C1 (personale dei servizi di soccorso):</b> autorizzazione alla guida sul territorio nazionale di mezzi di soccorso, a prescindere dal numero di posti e dal peso totale.</p> <p><b>C1 (personale della protezione civile):</b> autorizzazione alla guida sul territorio nazionale di veicoli della protezione civile e veicoli equipt wurden, a prescindere dal numero di posti e dal peso totale.</p> <p><b>C1 (traino di rimorchi):</b> autorizzazione al traino di rimorchi utilizzati da pompieri, polizia, servizi di soccorso o protezione civile per il trasporto di materiale da intervento o nell'ambito di un intervento. Il conducente non deve far parte dell'organizzazione indicata come detentore del veicolo nella licenza di circolazione.</p>
<b>G40</b>	<b>G:</b> autorizzazione alla guida sul territorio nazionale di veicoli agricoli e forestali speciali e trattori agricoli e forestali con velocità massima fino a 40 km/h nonché trattori immatricolati per uso industriale e impiegati a scopo agricolo e forestale con velocità massima fino a 40 km/h.

Indicazioni aggiuntive presenti solo sulla licenza per allievo conducente (legenda sul retro della licenza)

<b>112</b>	Esercitazioni di guida solo con maestro conducente o formatore autorizzato
<b>113</b>	Esercitazioni di guida consentite senza accompagnatore (solo se concessa un'eccezione all'obbligo di accompagnamento)
<b>114</b>	Valevole solo con il certificato attestante la formazione pratica di base per aspiranti motociclisti
<b>118</b>	Personale dei pompieri: esercitazioni autorizzate con autoveicoli dei pompieri con peso totale superiore a 7500 kg e autocarro adibito alla scuola guida della categoria C.
	Personale di polizia: esercitazioni autorizzate con veicoli della polizia con peso totale superiore a 7500 kg e autocarro adibito alla scuola guida della categoria C.
	Personale dei servizi di soccorso: esercitazioni autorizzate con mezzi di soccorso con peso totale superiore a 7500 kg e autocarro adibito alla scuola guida della categoria C.
	Personale della protezione civile: esercitazioni autorizzate con veicoli della protezione civile con peso totale superiore a 7500 kg e autocarro adibito alla scuola guida della categoria C.

Codici per maestri conducenti e istruttori autorizzati presenti sulla LCC<sup>18</sup>

<b>201</b>	Maestro conducente categoria B
<b>202</b>	Maestro conducente categoria C
<b>204</b>	Maestro conducente categoria A
<b>210</b>	Istruttore di apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC»
<b>211</b>	Istruttore di conducenti non udenti/invalidi

Codici modificati

Vecchio	Nuovo	Dati supplementari
<b>01</b>	<b>101</b>	Condizione speciale (la relativa decisione è conservata dall'autorità che ha emesso la licenza)
<b>02</b>	<b>01</b>	Correzione della vista e/o protezione degli occhi
<b>03</b>	<b>50</b> <b>o</b> <b>51</b>	Limitazione al veicolo indicato (numero di telaio o matricola). Il codice 51 può essere utilizzato se è indicato il numero di targa.
<b>04</b> <b>o</b> <b>78</b>	<b>10.02</b>	Solo veicoli con cambio automatico
<b>05</b>	--	
<b>06</b>	--	Trazione elettrica (questo codice non è più utilizzato; va indicato invece il tipo di cambio, ad es. mediante il codice 10.03)
<b>07</b>	<b>107</b>	Traffico di linea ( <i>disposizioni transitorie</i> )
<b>08</b>	<b>108</b>	Segno distintivo «medico/urgente» autorizzato
<b>09</b>	--	
<b>10</b>	<b>110</b>	Autorizzazione alla guida di filobus
<b>11</b>	--	
<b>12</b>	<b>112</b>	Esercitazioni di guida solo con maestro conducente o istruttore autorizzato (per apprendisti che seguono la formazione professionale di base «autista di veicoli pesanti AFC»)
<b>13</b>	<b>113</b>	Esercitazioni di guida consentite senza accompagnatore (solo se concessa un'eccezione all'obbligo di accompagnamento)

Osservazioni relative ai dati supplementari

- Nella misura del possibile, devono essere utilizzati i codici principali (ad es. 01; 02; 03), fatta eccezione per quelli che iniziano per 05 e 44.
- Nella misura del possibile, per gli invalidi andrebbe evitata la limitazione alla guida di un determinato veicolo (codice 50 o 51). Per la categoria B (categoria speciale F o sottocategoria B1) si inserisce in AUFLA il codice 79 seguito da (B = 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40) e senza spazi di separazione (cfr. l'indicazione corrispondente nella tabella della parte A) punto 1 «Dati supplementari B».

<sup>18</sup> I codici vanno inseriti nella LCC alla riga Dati supplementari A in base all'attributo SIAC «AUFLA». Le licenze 31 sono gestite dai sistemi delle autorità cantonali e segnalate al SIAC Persone.

## 2. Inserimento di autorizzazioni a condurre militari

L'inserimento delle autorizzazioni a condurre militari è disciplinato all'articolo 33 dell'ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM; RS 510.710).

Il rilascio di una categoria di licenza civile sulla base dell'autorizzazione militare si fonda sulle «[Istruzioni dell'USTRA del 29 marzo 2004 relative al rilascio della licenza di condurre dopo aver superato l'esame di condurre militare](#)».

Codice <sup>19</sup>	Descrizione dell'autorizzazione militare a condurre
910	Motoveicoli
910W	Motoveicoli (solo all'interno dell'officina)
920	Autoveicoli leggeri, fuoristrada
920E	Autoveicoli leggeri, fuoristrada, con rimorchio
921	Autoveicoli leggeri, non fuoristrada
921E	Autoveicoli leggeri, non fuoristrada, con rimorchio
930	Autoveicoli pesanti
930E	Autoveicoli pesanti, con rimorchio
930R	Autoveicoli pesanti (solo nel servizio riparazioni)
930W	Autoveicoli pesanti (solo all'interno dell'officina)
931	Autoveicoli pesanti fino a un peso totale di 7,5 t
931E	Autoveicoli pesanti fino a un peso totale di 7,5 t, con rimorchio
931W	Autoveicoli pesanti fino a un peso totale di 7,5 t (solo all'interno dell'officina)
940	Veicoli a motore con velocità massima fino a 45 km/h
940R	Veicoli a motore con velocità massima fino a 45 km/h (solo nel servizio riparazioni)
951	Carri armati 87 LEO
951R	Carri armati 87 LEO (solo nel servizio riparazioni)
951W	Carri armati 87 LEO (solo all'interno dell'officina)
952	Carri armati del genio e di sminamento LEO
952R	Carri armati del genio e di sminamento LEO (solo nel servizio riparazioni)
952W	Carri armati del genio e di sminamento LEO (solo all'interno dell'officina)
953	Carri armati di recupero

<sup>19</sup> Dal 1° gennaio 2004 i codici terminanti in R (per servizio riparazioni) e W (all'interno dell'officina) non vengono più attribuiti come autorizzazione a condurre militare.

953R	Carri armati di recupero (solo nel servizio riparazioni)
953W	Carri armati di recupero (solo all'interno dell'officina)
954	Obici blindati M 109
954R	Obici blindati M 109 (solo nel servizio riparazioni)
954W	Obici blindati M 109 (solo all'interno dell'officina)
955	Carri armati granatieri M 113
955R	Carri armati granatieri M 113 (solo nel servizio riparazioni)
955W	Carri armati granatieri M 113 (solo all'interno dell'officina)
956	Carri armati posaponti
956R	Carri armati posaponti (solo nel servizio riparazioni)
956W	Carri armati posaponti (solo all'interno dell'officina)
957	Carri armati granatieri 2000
957R	Carri armati granatieri 2000 (solo nel servizio riparazioni)
957W	Carri armati granatieri 2000 (solo all'interno dell'officina)
960	Veicoli blindati ruotati
960R	Veicoli blindati ruotati (solo nel servizio riparazioni)
960W	Veicoli blindati ruotati (solo all'interno dell'officina)
961	Veicoli blindati ruotati ≤ 7,5 t
961R	Veicoli blindati ruotati ≤ 7,5 t (solo nel servizio riparazioni)
961W	Veicoli blindati ruotati ≤ 7,5 t (solo all'interno dell'officina)
970	Veicoli speciali
970R	Veicoli speciali (solo nel servizio riparazioni)
970W	Veicoli speciali (solo all'interno dell'officina)

## Allegato 5

### Tabella di conversione per le licenze di condurre rilasciate prima del 2004

#### 1. Licenze rilasciate fino al 1977

LC	LCC															
	A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	BE	CE	C1E	DE	D1E	F	G	M
a		X	X	X				X <sup>(1)</sup>	X				X	X	X	X
b		X	X <sup>(2)</sup>	X			T	X <sup>(1)</sup>	X		T		X	X	X	X
c		X	X	X	X	X	X	X <sup>(1)</sup>	X	X	X	X	X	X	X	X
d		X	X	X	X	X		X <sup>(1)</sup>	X	X	X		X	X	X	X
e		X	X	X	X	X		X <sup>(1)</sup>	X	X	X		X	X	X	X
f	X	X		X										X	X	X
g	X	X		X										X	X	X
h														X	X	X
i	(3)															
k		X		X										X	X	X
l														X	X	X
m			X <sup>(4)</sup>	X	X <sup>(4)</sup>	X <sup>(4)</sup>								X	X	X
n			X <sup>(5)</sup>	X										X	X	X
o															X	X

X = equivalenza (è ripresa la data dell'esame relativo alla categoria iniziale)

X = vecchia autorizzazione (è ripresa la data dell'esame relativo alla categoria iniziale)

T = nuova autorizzazione (valida dal rilascio della LCC = occorre inserire la relativa data)

#### Particolarità

- (1) La sottocategoria D1 è integrata dal codice **106** e limitata alla guida di minibus (codice **3,5t**) se al richiedente non è rilasciata anche la sottocategoria C1.
- (2) La categoria B è integrata dal codice **121** (trasporto professionale di persone).
- (3) Da determinare caso per caso (veicoli a trazione elettrica).
- (4) Le categorie B e C nonché la sottocategoria C1 devono essere limitate alla guida dei veicoli di lavoro [restrizione **79 (B/C/C1 = veicoli di lavoro)**].
- (5) La categoria B deve essere limitata alla guida di veicoli di lavoro [restrizione **79 (B = veicoli di lavoro)**].

## 2. Licenze di condurre rilasciate tra il 1977 e il 1991

LC	LCC															
	A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	BE	CE	C1E	DE	D1E	F	G	M
A	X	X		X										X	X	X
A1	T <sup>(1)</sup>	X		X										X	X	X
B			X	X				X <sup>(2)</sup>	X				X	X	X	X
B1			X <sup>(3)</sup>	X		T		X <sup>(2)</sup>			T		X	X	X	X
C			X	X	X	X		X <sup>(2)</sup>		X <sup>(4)</sup>			X	X	X	X
C1			X	X		X <sup>(5)</sup>		X <sup>(2)</sup>			X <sup>(5)</sup>		X	X	X	X
D			X <sup>(3)</sup>	X	X	X	X	X <sup>(2)</sup>				X	X	X	X	X
D1			X <sup>(3)</sup>	X		T		X <sup>(2)</sup>			T		X	X	X	X
E	(4)															
F		X <sup>(6)</sup>												X	X	X
G															X	X
T	(7)															

X = equivalenza (è ripresa la data dell'esame relativo alla categoria iniziale)

X = vecchia autorizzazione (è ripresa la data dell'esame relativo alla categoria iniziale)

T = nuova autorizzazione (valida dal rilascio della LCC = occorre inserire la relativa data)

### Particolarità

- (1) La categoria A è limitata alla guida di motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg (codice **35kW**).
- (2) La sottocategoria D1 è integrata dal codice **106** e limitata alla guida di minibus (codice **3,5t**) se al richiedente non è rilasciata anche la sottocategoria C1.
- (3) La categoria B è integrata dal codice **121** (trasporto professionale di persone).
- (4) La categoria CE è rilasciata se la categoria E figura sulla licenza precedente.
- (5) Le sottocategorie C1 e C1E sono integrate dal codice **109 (incl. Motor Home > 7,5 t)** che autorizza a guidare camper e, sul territorio nazionale, autoveicoli dei pompieri, della polizia, di soccorso e della protezione civile (o veicoli confiscati dalla protezione civile), a prescindere dal numero di posti e dal peso totale.
- (6) La sottocategoria A1 è limitata alla guida di motoveicoli della sottocategoria A1 la cui velocità massima non supera i 45 km/h (codice **45km/h**).
- (7) L'autorizzazione alla guida di **filobus** è riportata sotto forma di indicazione complementare (codice **110**).

### 3. Licenze di condurre rilasciate rispettivamente dal 1° giugno 1991 e dal 1° gennaio 1992

LC	LCC															
	A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	BE	CE	C1E	DE	D1E	F	G	M
A	X	X		X										X	X	X
A1	T <sup>(1)</sup>	X		X										X	X	X
A2				X										X	X	X
B			X	X				X <sup>(2)</sup>	X <sup>(3)</sup>				X <sup>(3)</sup>	X	X	X
C			X	X	X	X		X <sup>(2)</sup>	X	X <sup>(4)</sup>	X		X <sup>(3)</sup>	X	X	X
C1			X	X		X <sup>(5)</sup>		X <sup>(2)</sup>			X <sup>(5)</sup>		X <sup>(3)</sup>	X	X	X
D			X <sup>(6)</sup>	X			X	X <sup>(2)</sup>				X	X <sup>(3)</sup>	X	X	X
D1			X <sup>(6)</sup>	X		T		X <sup>(2)</sup>			T		X <sup>(3)</sup>	X	X	X
D2			X	X				X <sup>(2)</sup>					X <sup>(3)</sup>	X	X	X
E																
F		X <sup>(7)</sup>												X	X	X
G															X <sup>(8)</sup>	X

X = equivalenza (è ripresa la data dell'esame relativo alla categoria iniziale)

X = vecchia autorizzazione (è ripresa la data dell'esame relativo alla categoria iniziale)

T = nuova autorizzazione (valida dal rilascio della LCC = occorre inserire la relativa data)

#### Particolarità

- (1) La categoria A è limitata alla guida di motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg (codice **35kW**).
- (2) La sottocategoria D1 è integrata dal codice **106** e limitata alla guida di minibus (codice **3,5t**) se al richiedente non è rilasciata anche la sottocategoria C1.
- (3) La categoria BE e la sottocategoria D1E sono rilasciate se la categoria E figura sulla licenza precedente.
- (4) La categoria CE è rilasciata se la categoria E figura sulla licenza precedente senza alcuna limitazione 09.
- (5) Le sottocategorie C1 e C1E sono integrate dal codice **109 (incl. Motor Home > 7,5 t)** che autorizza a guidare camper e, sul territorio nazionale, autoveicoli dei pompieri, della polizia, di soccorso e della protezione civile (o veicoli confiscati dalla protezione civile), a prescindere dal numero di posti e dal peso totale.
- (6) La categoria B è integrata dal codice **121** (trasporto professionale di persone).
- (7) La sottocategoria A1 è limitata alla guida di motoveicoli della sottocategoria A1 la cui velocità massima non supera i 45 km/h (codice **45km/h**).
- (8) È ripresa l'indicazione precedente **G40**.

#### **4. Conversione di patenti estere**

Per la conversione di patenti estere con categorie basate sulla normativa previgente fa fede la decisione (UE) 2016/1945 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativa alle equivalenze fra le categorie di patenti di guida.

#### **5. Riconoscimento delle autorizzazioni di una licenza blu cartacea**

Le autorizzazioni a condurre basate sulla normativa previgente di persone che non hanno sostituito la licenza blu cartacea entro la data indicata all'articolo 151/ capoverso 6 OAC con un documento in formato carta di credito rimangono valide, in modo da permettere una sostituzione anche in seguito.